

**Nel contesto dovuto all'emergenza sanitaria, la non ammissione alla classe successiva di un alunno è possibile solo se la carenza di elementi valutativi sia dovuta a cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete**  
(T.A.R. Puglia, sez. III, sentenza 7 ottobre 2020 – 8 ottobre 2020, n. 1253)

In relazione all'ammissione di un alunno alla classe successiva, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, la normativa emergenziale di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 - *"Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti"*, ha previsto l'ammissione alla classe successiva degli studenti delle classi non terminali. Tale Ordinanza ministeriale ha valorizzato la didattica a distanza, quale modalità di svolgimento delle lezioni, in una contingenza straordinaria quale quella prodotta dalla emergenza sanitaria internazionale dovuta al Covid-19. In particolare, il comma 6 dell'art. 4 ha disposto che *"Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva."*. Questa disposizione riversa l'onere della prova a carico dell'Amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell'alunno valutato per poter deliberare la non ammissione dello stesso alla classe successiva.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro

Istituto Tecnico Commerciale - I.t.c. “-OMISSIS-” – Manfredonia e Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati *ex lege*;

per l'annullamento

previa misura cautelare, anche provvisoria, ex art. 56 c.p.a.

del verbale dello scrutinio del Consiglio della Classe 4<sup>a</sup> CAFM Amministrazione Finanza e Marketing dell'Istituto Tecnico Economico Statale “-OMISSIS-” di Manfredonia, in data 12.6.2020, nella parte in cui è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva del ricorrente; della pagella scolastica del ricorrente per l'a. s. 2019-2020, in data 15.7.2020; e di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Tecnico Commerciale I.t.c. “-OMISSIS-” - Manfredonia e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Il ricorrente ha frequentato il 4<sup>a</sup> anno scolastico presso l'Istituto Tecnico Commerciale ITC - OMISSIS-di Manfredonia. Il Consiglio di Classe ha deliberato, con verbale di scrutinio del 12 giugno 2020, la non ammissione alla classe successiva del ricorrente. L'organo collegiale è pervenuto alla decisione sopra citata sulla base: a) dello scadente profitto dell'alunno così come dimostrato dai voti insufficienti riportati nelle singole materie di insegnamento; b) del suo comportamento non partecipativo alle lezioni; c) del disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza, organizzate dalla Scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19; d) elevato numero di assenze. L'alunno ha, tuttavia, impugnato gli atti indicati in epigrafe, perché ha ravvisato la violazione della normativa emergenziale di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 - “*Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*”, nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione della emergenza indotta dalla pandemia da Covid 19.

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria in data 5 ottobre 2020, per sostenere la tesi secondo la quale la normativa emergenziale, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, non stabilisce affatto una promozione automatica, non essendo ipotizzabile l'intento del legislatore di avallare una promozione di tipo “politico”.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, la controversia è passata in decisione nelle forme dell'art. 60 del c.p.a.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

Con decreto presidenziale -OMISSIS-/2020 del 25 agosto 2020, si è già stabilito che “...i motivi del ricorso appaiono, a una primissima delibazione, alquanto attendibili e, comunque, sussiste il presupposto dell'estrema gravità e urgenza, atteso l'imminente inizio delle attività di recupero relative ai PAI (Piani di Apprendimento Individualizzati) e al PIA (Piano Integrazione Apprendimenti), che si svolgeranno dal 2 al 16 settembre corrente, come da circolare del dirigente scolastico n. 180 del 31.7.2020”.

L'Ordinanza ministeriale n. 11 del 16.5.2020 - *"Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti"* ha previsto, per l'anno scolastico 2019-2020, l'ammissione alla classe successiva degli studenti delle classi non terminali.

Si osserva, in termini generali, che l'Ordinanza ministeriale ha senz'altro valorizzato la didattica a distanza, quale modalità di svolgimento delle lezioni, in una contingenza straordinaria quale quella prodotta dalla emergenza sanitaria internazionale, ormai nota come Covid-19.

Ma vi sono ulteriori disposizioni di particolare interesse, quanto a contenuti innovativi in tema di valutazione.

L'art. 4, comma 3 dell'Ordinanza ministeriale in esame prevede, infatti, che *"Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7, del Regolamento"*.

A tal proposito, giova rammentare come l'art. 4, co. 5, del D.P.R. n. 122/2009 prevede quale criterio di ammissione alla classe successiva, il conseguimento del voto non inferiore a sei decimi, sia in merito al comportamento che al profitto, mentre il successivo co. 6 dispone in tema di sospensione del giudizio nei confronti di alunni che non hanno conseguito la *sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione*: orbene, entrambe queste disposizioni non devono essere applicate con riferimento al corrente anno scolastico 2019/2020. Così come deve parlarsi di *"deroga"*, con riferimento all'applicazione dell'art.14 co. 7 del D.P.R. n. 122/2009 che prevede in via generale, un *minimum* di frequenza scolastica dello studente, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale per la partecipazione allo scrutinio finale.

In presenza di un quadro di riferimento normativo finalizzato a governare un fenomeno del tutto imprevisto e imprevedibile, come la pandemia da Covid-19, il Consiglio di classe, nella specie, ha disatteso o, quantomeno, non ha considerato disposizioni il cui carattere derogatorio trova spiegazione alla luce delle notevoli difficoltà di apprendimento sopravvenute in un contesto radicalmente mutato, che ha richiesto da parte di tutta l'Istituzione scolastica uno sforzo di adattamento a una realtà in rapidissima evoluzione dinamica e dagli esiti anch'essi imprevedibili sotto ogni profilo della vita di relazione.

Non sono emersi, d'altronde, nella motivazione del provvedimento impugnato elementi per una applicazione del comma 6 dell'art. 4, in forza del quale *"Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva."*.

Questa disposizione, per il suo valore ripristinatorio della regola generale della non-ammissione in difetto di elementi valutativi relativi all'alunno, riversa l'onere della prova a carico dell'Amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell'alunno valutato.

La P.A. non ha fornito alcuna prova sul punto e cioè non ha dimostrato l'assenza di problemi di connessione nella zona di residenza del ricorrente, sì da far prevalere l'elemento del disinteresse dell'alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto. Per le argomentazioni su esposte, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della novità della questione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere